

STATUTO

AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAMACCA CT VIA DEI
GAROFANI S.N.

Numero REA: CT - 284807

Codice fiscale: 04272140874

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-10-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO RICEVUTO IL 17 OTTOBRE 2019

ESENTE DA BOLLO

REPERTORIO N° 17082, RACCOLTA N° 9998

STATUTO

TITOLO I°

DENOMINAZIONE TIPO - MODELLO SOCIETARIO - SEDE DURATA

ART. 1 COSTITUZIONE

Tra le parti è costituita la cooperativa, di solidarietà a capitale variabile e con scopo mutualistico ,denominata "**AZ-ZURRA** Società Cooperativa Sociale".

ART. 2 MODELLO SOCIETARIO E NORME APPLICABILI

Alla cooperativa, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei patti espressi nei regolamenti attuativi, si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del libro V del codice civile ed,in quanto compatibili,dalle norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata .Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla L. 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3 SEDE

La cooperativa ha sede legale nel Comune di Ramacca all'indirizzo denunciato e risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo amministrativo che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione al Registro delle Imprese mentre spetta all'Assemblea straordinaria dei Soci il trasferimento della sede in un comune diverso. Sedi secondarie, succursali,filiali agenzie ed uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'Estero, potranno essere istituite e soppresse ,nei modi,forme e termini di legge,con decisione di esclusiva competenza dell'organo amministrativo nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di legge.

ART. 4 DURATA

La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato a norma di legge.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai punti 1), 2), 3), 5), 6), 7),dell'art.2484 c.c. nonché per la perdita del capitale sociale.

TITOLO II°

SCOPO PREVALENZA - OGGETTO SOCIALE

ART. 5 SCOPO MUTUALISTICO

La cooperativa non ha fine di lucro,è retta da scopo mutualistico e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale di cui al successivo art.6.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, è l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e all'integrazione lavorativa delle fasce di soggetti svantaggiati come definiti tali dall'art. 4 della suddetta legge e ai sensi della circolare 8 novembre 1996 n.153 del Ministero del lavoro e fornendo anche una risposta articolata alla domanda di servizi socio-sanitari-assistenziali ed educativi provenienti dagli emarginati di tutte le età e dai portatori di handicaps fisici, psichici e sensoriali. La cooperativa ,per attuare lo scopo di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) della legge della legge 381/91 potrà organizzarsi in struttura comunitaria autogestita aperta, residenziale e complementare ai servizi domiciliari ed realizzare tutte le iniziative idonee a sostenere l'individuo in ogni situazione di inadeguata assistenza familiare e tutte quelle iniziative che consentono il rapporto organizzato tra anziani, portatori di handicaps, emarginati e territorio quali: le comunità alloggio per minori, centri di aggregazione giovanili, servizi di animazione territoriale, comunità terapeutiche per soggetti tossicodipendenti, comunità alloggio e centri diurni di accoglienza per portatori di handicaps, servizi di assistenza domiciliare e centri diurni per anziani, strutture comunitarie semiresidenziali e residenziali.

Inoltre la Cooperativa si prefigge:

- di trovare sbocchi occupazionali per collocarvi le prestazioni professionali e lavorative dei soci cooperatori alle migliori condizioni economiche, professionali e di mercato;
- assicurare continuità occupazionale e procurare, per mezzo dell'attività sociale e tramite la gestione in forma associata, comunque, vantaggi diretti ed immediati alle economie dei singoli soci;
- di improntare la propria organizzazione,nella costituzione e nella escuzione dei rapporti mutualistici, al conseguimento della massima uguaglianza di diritti, doveri, remunerazione e partecipazione alle decisioni, fra i soci quale che sia il loro ruolo nel rispetto del principio di parità di trattamento al rispetto del quale è obbligata, demandandosi all'organo amministrativo ,la facoltà,nei limiti della compatibilità dei regolamenti interni approvati o da approvarsi,di instaurare ed eseguire rapporti mutualistici con i soci a condizioni tra loro diverse,valutata la diversa condizione dei soci,le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si

avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile.

La cooperativa potrà svolgere, nei limiti indicati dal presente statuto, la propria attività avvalendosi anche di soggetti terzi non soci inclusi i volontari che prestano il servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001 n.° 64 .

Le condizioni di tale rapporto verranno stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.

Ai fini del raggiungimento degli scopi mutualistici, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un'ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana (ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale). I Criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa ed i soci saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'organo amministrativo ai sensi dell'art.47 del presente statuto ed approvati dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa aderisce all'Associazione Generale Cooperative Italiane A.G.C.I con sede in Roma associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione insiste la sede sociale della cooperativa ed alle sue articolazioni di categoria o di settore, nonché agli altri organismi economici, consortili o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, potrà raccogliere prestiti dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento interno, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 della Legge 59/92.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi dell'art. 5 della Legge

59/92.

ART. 6 OGGETTO

In attuazione dello scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente ,tenuto conto dei requisiti e degli interessi dei soci alla partecipazione ai vantaggi mutualistici come più oltre determinati,la cooperativa intende svolgere le attività previste dall'art. 1, comma 1, lettera a) e b) della legge n.381/1991 finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e all'integrazione lavorativa delle fasce di soggetti svantaggiati come definiti tali dall'art. 4 della suddetta legge ai sensi della circolare 8 novembre 1996 n.153 del Ministero del lavoro.

Le attività previste dall'art. 1, comma 1, lettera a) consistono nella gestione di servizi, anche integrati, nel comparto socio-sanitario-assistenziale-educativo ed attività connesse, avvalendosi anche di professionisti soci ai sensi dell'art. 10 della medesima legge. La Cooperativa organizzando strutture ed attrezzando locali, stipulando convenzioni con enti pubblici e privati, fornirà servizi a favore di minori a rischio ,di soggetti disdattati o emarginati ,di extracomunitari residenti in italia,di soggetti adulti e di anziani autosufficienti o parzialmente tali,di ragazze madri, gestanti e donne in difficoltà, dell'infanzia abbandonata,svantaggiata , ex tossicodipendenti,soggetti in trattamento, psichiatrico nonché tutte le attività e tipologie di servizi previsti dalle leggi 214/79 - 215-79 - 68/81 - 78/81 - 87/81 - 64/84 - 14/86 - 16/86 - 22/86 - 27/90 - 216/91, ,216/94 L.R.285/97,Legge 328/200.

La Cooperativa, pertanto,per la sola elencazione esemplificativa e non esaustiva , fornirà servizi di :

- a) Turismo sociale;
- b) Servizi Sociali,socio-assistenziali nonchè i servizi di cui al sistema integrato delle Legge nazionale 328/200;
- 1) La Cooperativa come organismo di turismo sociale si prefigge di:
 - c) organizzare viaggi e soggiorni individuali e collettivi, gite a scopo ricreativo e culturale per i lavoratori, gli anziani, i giovani e le loro famiglie, i soggetti portatori di handicaps, soggetti svantaggiati in genere ;
 - d) promuovere flussi turistici di anziani e portatori di handicaps italiani e stranieri anche con scambi di soggiorni alla pari;
 - e) costruire e/o gestire complessi ed impianti turistico-alberghieri, ed extralberghieri, autoostelli ed ostelli per la gioventù, ricettivi di carattere sociale,ricreativi particolarmente adatti a fornire ai lavoratori, agli anziani, ed ai giovani prestazioni confortevoli a prezzi accessibili;
 - f) esercitare attività di intrattenimento connesse comunque con l'utilizzazione del tempo libero anche complementare alle attività turistiche curando i servizi ausiliari di collega-

mento mediante attività di noleggio auto e pullman per il trasporto turistico, trasporto alunni e portatori di handicaps ed agenzie turistiche di viaggio;

g) gestire anche in appalto mediante convenzione centri comunali, provinciali, regionali di vacanze, colonie marine e montane per bambini normali e handicappati allo scopo di attuare forme di integrazioni sociali;

h) realizzare e/o gestire stabilimenti balneari, camping, ostelli, rifugi, impianti e stabilimenti indrominerali, centri ricreativi, slittovie, sciovie, maneggi, campi da golf, palestre, piscine nonché ogni altra opera idonea allo sviluppo del turismo sociale;

i) gestire, impiantare soggiorni termali e di svernamento per anziani al fine di ristabilire lo stato di salute o al fine di svago-vacanze nonché fornire nuove occasioni di integrazione sociale.

j) Per i servizi a favore degli anziani per la sola indicazione esemplificazione si propone:

di organizzare, gestire, servizi aperti ad integrazione in senso orizzontale locale e globale dei servizi socio-sanitari pubblici onde promuovere e realizzare un articolato sistema di risposte ai problemi della popolazione anziana per circoscrivere l'istituzionalizzazione e contrastare l'emarginazione ed il ricovero mantenendo l'anziano nel proprio nucleo familiare e nel normale ambiente di vita:

- di promuovere, sviluppare, curare, potenziare i servizi socio-assistenziali a favore degli anziani onde prevenire e rimuovere situazioni di bisogni;

- di stimolare, promuovere, sostenere iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginati operando una fattiva collaborazione con i consigli di quartiere;

- di fornire ai cittadini in età senile o post lavorativa punti di riferimento per un corretto accesso ai servizi;

- di garantire prestazioni di pronto intervento;

- di assicurare agli utenti effettiva libera scelta dei servizi e loro partecipazione alla gestione dei servizi;

- di promuovere studi sulle condizioni e di problemi schedandone e censendo le utenze;

- di promuovere e realizzare la formazione professionale con corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale da impiegare.

In particolare nei Servizi aperti si prefigge di:

k) fornire a mezzo convenzioni con gli enti pubblici o con gare di appalto servizi di assistenza domiciliare intesa come complesso unitario di prestazioni assistenziali e sanitarie oltre a mantenere l'utente nel proprio contesto sociale e articolate prevalentemente nell'aiuto domestico e nel disbrigo commissioni, nella fornitura di pasti caldi, raccolta riconsegna di biancheria, disbrigo faccende domestiche, igiene della casa e della persona, prelievi per esami clinici, assi-

stenza sanitaria di tipo infermieristico, riabilitazione fisicomotoria, sostegno psicologico;

l) impiantare, gestire in proprio, o in appalto a mezzo convenzioni con enti pubblici territoriali Centri Sociali di incontro coogestiti con lo scopo di favorire processi di socializzazione nonché erogare eventuali prestazioni che rispondano a specifici bisogni all'utenza anziana consistenti in iniziative ricreative (cineforum, attività musicali, filateliche, attività artigianali), integrative residenziali, servizio di barbiere, pedicure, lavanderie, stireria, ristoro);

m) impiantare, gestire in proprio o in appalto a mezzo convenzioni con enti pubblici territoriali, centri diurni e notturni coogestiti per iniziative assistenziali quali:

servizio sociale, servizio di ristoro e pernottamento temporaneo, servizio ambulatoriale, day hospital e servizi di ospedale diurno con funzioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative assistiti da équipes pluridisciplinari, guardia medica diurna giornaliera a domicilio.

Nei servizi residenziali si prefigge di:

a) costruire con mezzi propri o con contributi regionali o gestire a mezzo convenzioni di cui al decreto 26/71 con enti pubblici case albergo;

b) costruire con mezzi propri o con contributi pubblici alloggi a struttura polivalente per anziani non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti "protetti" a livello familiare e collegati con un servizio di assistenza continua di carattere sanitario, domestico, sociale;

c) organizzare e far funzionare le comunità alloggio formate da anziani parzialmente autosufficienti onde consentire e realizzare il sostegno reciproco, l'approfondimento delle relazioni interpersonali;

d) assicurare servizi vari quali il trasporto di persone anziane;

e) servizi di telemedicina, telesoccorso ed elisoccorso comprese l'impianto e gestione delle centrali operative;

f) servizi di ospedalizzazione domiciliare;

g) servizi di fisioterapia e riabilitazione

h) comandare e mettere a disposizione dei Comuni proprio personale socio e volontario in base ad apposite convenzioni nello spirito dell'art. 8 della L.R. 6.5.81 n.87;

3) Nei confronti dei minori per la sola indicazione esemplificazione si propone:

costruire e/o gestire asili nido, comunità infantili, scuole materne e strutture scolastiche, centri diurni, comunità alloggio, case famiglia, impianti di refezione scolastica compreso il confezionamento e trasporto a domicilio nonché servizi di catering ;

n) costruire e/o gestire centri per la prevenzione delle devianze minorili ed il recupero di giovani in rapporto con l'autorità giudiziaria anche mediante la formazione di équipe

socio-psico-pedagogiche favorendo il loro recupero ad una vita integrata ed il loro reinserimento sociale mediante attività didattiche, insegnamento, informazione, formazione professionale, attività ricreative, animazione;

o) le prestazioni, anche a domicilio o presso centri sportivi ludoteche, di assistenza ed orientamento sorveglianza ai bambini;

p) attività di ricerche sul territorio mirata alla rilevazione dei fenomeni sociali che creano malessere, devianza, etiva realizzazione;

q) iniziative e servizi per il sostegno alle famiglie con particolari difficoltà ove vivono minori a rischio o nelle quali occorre agevolare il loro reinserimento;

r) iniziative e servizi per l'accoglienza di minori che vivono in stato di trascuratezza e di pericolo ;

s) iniziative e servizi per il sostegno di servizi sociali già in atto nei quartieri a rischio,gestiti direttamente dai Comuni o in convenzione,nonché la realizzazione di attività diurna e serale per tutto l'arco dell'anno,volta a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico,la formazione culturale e sportiva,l'espressione creativa e l'attività sociale;

t) servizi di pre e post scuola,sostegno scolastico per minori a rischio di devianza al fine di favorirne il recupero ed il reinserimento sociale.;

u) servizio di assistenza igienico-personale di trasporto e accompagnamento agli alunni disabili nelle scuole pubbliche;

v) servizi di animazione,attività ludico-ricreativi e ludico-terapeutico nelle scuole pubbliche e per enti pubblici e privati in comunità.

4) a favore dei portatori di handicaps per la sola indicazione esemplificazione si propone:

w) l'organizzazione e a prestazione di interventi socio-terapeutico-riabilitativi e di integrazione scolastica-sociale e lavorativa dei soggetti inabili;

x) la promozione l'istituzione di servizio terapeutico del soggetto nel contesto sociale di nascita;

y) la promozione della integrazione del soggetto portatore di handicaps nelle istituzioni educative e scolastiche normali;

z) la cura e l'orientamento professionale, la qualificazione e riqualificazione professionale fornendo anche occasione di lavoro;

e) la creazione di equipe socio-psicopedagogiche che operano nelle scuole;

f) l'assistenza domiciliare;

l'accompagnamento dei non vedenti in presidi pubblici e privati;

g) servizi di fisioterapia e riabilitazione

5) a favore di tossicodipendenti per la sola indicazione esemplificazione si propone di organizzare, gestire, fornir-

re: interventi finalizzati al sostegno psicologico del soggetto e dei suoi familiari per l'attuazione dei piani terapeutici individualizzati;
iniziative volte a facilitare il reinserimento nella famiglia, nella scuola e nella realtà sociale, nonché l'inserimento degli ex tossicodipendenti nel mondo del lavoro;
soggiorni nelle comunità terapeutiche residenziali;
accoglienza in comunità terapeutiche diurne ed aperte;
soggiorni destinati alla disintossicazione;
interventi di prevenzione primaria sul territorio in collaborazione con le famiglie e le forze sociali, nella scuola in collaborazione con i provveditorati agli studi, i distretti scolastici e gli altri organi collegiali;
interventi particolari di prevenzione nelle zone più esposte al rischio;
la creazione di laboratori artigianali e comunque attività lavorative volte alla reintegrazione sociale dei tossicodipendenti;

6) a favore di persone in condizioni di disagio psichiatrico o ex degenti di istituti psichiatrici o da case di cura psichiatriche per la sola indicazione esemplificazione si prefigge di organizzare, gestire, fornire:

a) interventi finalizzati al sostegno psicologico del soggetto e dei suoi familiari per l'attuazione dei piani terapeutici individualizzati;

b) iniziative volte a facilitare il reinserimento nella famiglia, nella scuola e nella realtà sociale, nonché l'inserimento nel mondo del lavoro;

c) soggiorni nelle comunità terapeutiche residenziali;

d) accoglienza in comunità terapeutiche diurne ed aperte;

la creazione di laboratori artigianali e comunque attività lavorative volte alla reintegrazione sociale;

servizi di assistenza e di rieducazione .

7) a favore degli EXTRACOMUNITARI,DISADATTATI O EMARGINATI,RAGAZZE MADRI,GESTANTI O DONNE IN DIFFICOLTA fornirà i servizi assistenziali e socio educativi nonché tutti i servizi previsti dal sistema integrato di cui alla legge 328/200.-

8) servizi di segretariato sociale e servizio sociale professionale.-

A favore di anziani, inabili, minori, tossicodipendenti e persone svantaggiate fornirà servizi di animazione e ricreative atte ad affrontare in modo concreto il problema dell'emarginazione e del tempo libero favorendo il recupero ed il reinserimento sociale dei soggetti mediante organizzazione di cineforum, attività musicali, teatrali, filateliche, sportive.

Per le attività previste dall'art. 1, comma 1, lettera b) la cooperativa intende intraprendere ed organizzare attività lavorative manuali ed iniziative,come mezzo terapeutico e occasioni di inserimento lavorativo, di animazione culturale, musicale, musicoterapia, dazoterapia,laboratori informa-

tici e multimediali, artistico-artigianale e del verde in genere quali giardinaggio, floricultura, attività teatrali, scenografia, lavorazione della ceramica, della terracotta, della cartapesta, ricami, pittura, scultura, e quant'altro possa comportare attività manuali che possano servire a scopo terapeutico e finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

Le attività di cui al comma 1 lettera A) e B) dell'art.1 della legge 8 novembre 1991 dovranno essere organizzate e gestite separatamente.

La Cooperativa unicamente al fine del raggiungimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraenumerate nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura commerciale, immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie a tal fine e tali ritenute dall'organo amministrativo. Essa può emettere strumenti finanziari, come può assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o in imprese di qualunque natura o in consorzi aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato ed in ogni caso restando fermi i limiti inderogabili delle disposizioni di legge in materia. In particolare, la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies, con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.

TITOLO III°

SOCI COOPERATORI

ART. 7 NUMERO - REQUISITI DEI SOCI - CATEGORIE.-

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre né superiore a diciannove. Se successivamente alla costituzione, il numero dei soci dovesse divenire inferiore al suddetto minimo, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. Il superamento, invece, dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. comma 2° o dei 19 soci determina l'obbligo di convocare senza indugio, l'assemblea straordinaria per le necessarie modificazioni dello statuto. Qualora l'assemblea non abbia deliberato le modifiche entro 180 giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei suddetti limiti, la cooperativa è sciolta.

I soci che non concorrono a tale deliberazioni hanno diritto di recesso.

L'ammissione di nuovi soci non comporta modificazioni dell'atto costitutivo.

Oltre ai soci fondatori, nel rispetto del principio della porta aperta, possono essere ammessi a soci cooperatori, tutte le persone fisiche, aventi la capacità di agire, ed in par-

ticolare, quelli che esercitino professioni, mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali e quelli che intendano maturare una capacità professionale, e, comunque, tutti coloro che possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale prestando la loro attività lavorativa.

A solo titolo esemplificativo possono essere soci: psicologi, sociologi, pedagogisti, medici, educatori professionali, maestri di attività manuali ed espressive, animatori, autisti-accompagnatori, assistenti sociali, infermieri professionali e generici, terapisti della riabilitazione, vigilatrici d'infanzia, educatori sociali e professionali, puericultrici, operatori addetti all'assistenza domiciliare, operatori polyvalenti, insegnanti scuola materna, personale di fatica e/o pulizia, bagnini, autista soccorritore e accompagnatore, cuochi, istruttori nuoto, custodi locali.

Ai sensi dell'art.10 della legge 8 novembre 1991 n.381, in deroga al vincolo imposto dalla legge 1815/39 possono essere soci anche professionisti (medici, infermieri) iscritti negli appositi albi professionali .

I soci cooperatori:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro,

I soci cooperatori si distinguono nelle seguenti categorie :

ORDINARIA E SPECIALE .

Quella ORDINARIA comprende :

- 1) soci lavoratori;
 - 2) soci volontari;
- soci utenti o fruitori e precisamente ;
soci svantaggiati.-

1) Soci lavoratori sono quelli che esercitano arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa, che perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori

condizioni economiche, sociali, professionali, e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e che prestano la loro attività ricevendo un compenso.

In deroga a quanto sopra possono essere altresì Soci prestatori le persone fisiche aventi i requisiti di tecnici amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale;

2) Soci volontari: sono quelli che prestano la loro attività gratuitamente per fini di solidarietà il cui numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci;

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Nella gestione di servizi socio-sanitari da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori previsti dalle disposizioni vigenti.

3) Soci utenti: sono i fruitori a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;

4) soci svantaggiati sono gli invalidi fisici, psichici e sensoriali; gli ex degenti di istituti psichiatrici, anche giudiziari; i soggetti in trattamento psichiatrico; i tossicodipendenti; gli alcolisti; i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare; le persone detenute o internate negli istituti penitenziari; i condannati ed internati ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'art.21 della legge n.354/1975.-

Quella **SPECIALE** prevista dall'art.2527, comma 3 comprende i Soci in formazione o in inserimento

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti di un terzo del totale dei soci cooperatori, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti) o soci apprendisti che saranno ammessi in una categoria speciale in ragione dell'interesse :

A) alla loro formazione professionale;

B) al loro inserimento nell'impresa sociale.

Nel caso di cui alla **lettera a)** del comma precedente l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

Nel caso di cui alla lettera b) del comma precedente l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere parzialmente al perseguimento degli scopi sociali ed economici, e sempre in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto nel regolamento interno stabilisce:

la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Al socio ammesso alla categoria speciale spettano i diritti ed obblighi seguenti:

- partecipa all'assemblee ordinarie manifestando le proprie opinioni ma non ha diritto di voto e lo esercita solamente in occasione dell'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci e comunque non può esercitare i diritti previsti dall'art.2476 del c.c e non gode dei diritti di cui agli artt.2422 e 2545-bis del codice civile
- non può rappresentare in assemblea altri soci,
- non può essere eletto amministratore;
- partecipa alla ripartizione degli utili e dei ristorni in misura inferiore ai soci ordinari in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale;
- versa la quota sociale e la relativa tassa di ammissione;
- dà la propria disponibilità lavorativa nell'ambito della struttura operativa in base a quanto stabilito dall'organo amministrativo;
- segue i corsi di specializzazione tecnico-professionale secondo le indicazioni dell'organo amministrativo.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare 1/10 dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci speciali, oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.12 del presente statuto, possono recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di inserimento oltre che nei casi previsti dalla legge ed in quelli individuati all'art. 13 del presente sta-

tuto anche nelle seguenti ipotesi:

nel caso di interesse alla formazione per l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione mentre nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa per l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo, finanziario del suo inserimento nell'impresa sociale o per l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine sociale o per il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Il Socio speciale ,qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che - verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto e dal regolamento e/o il rispetto dei doveri inerenti la formazione professionale,il conseguimento dei livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa ovvero il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale - ne delibera l'ammissione. La delibera di ammissione del socio speciale alla qualità di socio ordinario deve essere comunicata all'interessato secondo le modalità previste dallo statuto per i soci ordinari.

Il socio cooperatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui al penultimo comma dell'art. 5, del presente statuto, sottoscrivendo l'apposito contratto con la cooperativa.

E incompatibile con la qualifica di socio,e se già socio costituisce causa di decadenza, l'esercizio in proprio o il possesso di interessenze dirette,in imprese che,per dimensioni,tipologia e dislocazione sul territorio dell'attività, siano identiche o affini all'impresa esercitata cooperativa così da potersi porre effettivamente in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

L'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato,in deroga al comma precedente, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative ,salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può

tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto mutualistico.

Il domicilio dei Soci, per i rapporti con la Cooperativa ,è quello risultante dal libro dei Soci

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopraenumerate.

In aggiunta ai soci cooperatori possono altresì aderire alla cooperativa come soci sovventori persone fisiche, e titolari di azione di partecipazione cooperativa così come previsto al titolo IV° del presente statuto.

ART. 8 PROCEDURA AMMISSIONE NUOVI SOCI

L'ammissione dei soci persone fisiche è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa. L'aspirante socio dovrà presentare all'organo amministrativo e presso la sede sociale domanda di ammissione scritta specificando:

a) nome e cognome ,il luogo e la data di nascita,il codice fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio e la cittadinanza;

b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

c) l'ammontare delle quote sociali e le modalità con cui si propone di sottoscrivere la quota sociale,che non dovrà comunque mai essere inferiore alla quota minima di cui all'art.9 del presente statuto né superiore al limite massimo fissato dalla legge , oltre all'eventuale sovrapprezzo e tassa di ammissione,se deliberate dall'assemblea;

d) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale esperienza e capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con l'art. 5 del presente statuto e dell'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;

e) la dichiarazione di conoscere,accettare, il presente statuto, ed i regolamenti della cooperativa, nonché l'impegno a rispettarli, e dei quali dichiara di averne preso visione, nonché di volersi attenere alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la dichiarazione di non svolgere attività concorrente o in contrasto e la non appartenenza ad altre cooperative come socio-lavoratore o dipendente; g)la dichiarazione espressa di accettazione della clausola arbitrale di cui al presente statuto.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 7 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità, delibe-

ra, entro 60 giorni, con provvedimento di accoglimento, e quindi assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci cooperatori, ovvero a quella speciale, o con provvedimento di rigetto che, motivato, verrà comunicato all'interessato entro 60 giorni dalla sua adozione.

L'aspirante socio, ricevuta la comunicazione scritta dell'accoglimento della domanda di ammissione deve versare:

- a) almeno il 20 % della quota sociale e la rimanente quota a richiamo dell'organo amministrativo;
- b) la tassa di ammissione se determinata;
- c) l'eventuale soprapprezzo se deliberato.

La delibera di ammissione diventerà operativa ed annotata nel libro dei soci dopo che da parte dell'aspirante socio siano stati effettuati i versamenti richiesti. Trascorso un mese dalla data della comunicazione dell'ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera di ammissione diventerà inefficace.

In caso di rigetto della domanda di ammissione l'aspirante socio può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere un riesame da parte dell'assemblea, la quale si pronuncerà, in via definitiva, sulla domanda non accolta, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione assembleare difforme, da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire la decisione assembleare con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea. Le irregolarità commesse dall'organo amministrativo, nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, possono formare oggetto di sanzioni che prevedono la revoca degli amministratori e la possibile nomina di un commissario straordinario.

Nella relazione al bilancio l'organo amministrativo deve illustrare in merito alla politica associativa le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'accoglimento di nuovi soci ed al loro diniego.

ART. 9 CONFERIMENTI - CARATTERISTICHE E TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI .

I conferimenti dei soci cooperatori sono rappresentati da quote indivisibili il cui valore nominale minimo e massimo non può essere inferiore né superiore ai limiti previsti dalla legge. Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota complessiva di capitale del valore nominale di EURO 516,46. Oltre al danaro, i soci possono conferire beni in natura e crediti e in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'art. 2464 c.c.. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Inoltre i conferimenti possono riguardare tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica compresi la prestazione d'opera o di servizi. Nel caso di conferimento

d'opera, questo può avvenire mediante prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore assegnato, gli obblighi assunti dal socio cooperatore aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della cooperativa. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255 c.c. Le quote di capitale sociale sono sempre nominative non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari in quanto esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. Il creditore particolare del socio finchè dura la cooperativa non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo. Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società. I soci possono cedere la quota di partecipazione, all'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio, solo se autorizzati dall'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire le proprie quote deve, quindi, darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando: tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti ed il prezzo pattuito per la cessione.

In alternativa all'autorizzazione, l'organo amministrativo può comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota, di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, ad un terzo che abbia i requisiti per assumere la qualità di socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma restando la sua volontà di recedere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa dovrà iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare l'arbitrato o proporre opposizione al Tribunale.

ART. 10 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI COOPERATORI

La quota di capitale sociale sottoscritta, nel caso di conferimento di danaro, potrà essere versata a rate e precisamente:

- 1) almeno il 20% all'atto del ricevimento della comunicazione di ammissione;
- 2) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sociali sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;

b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo se deliberato dall'assemblea;
al versamento della tassa di ammissione se determinata dall'organo amministrativo, destinata a coprire le spese di costituzione e di iniziale funzionamento indipendentemente dal valore delle riserve;
a cooperare al raggiungimento dei fini sociali mettendo a disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro ,secondo il piano di lavoro e il relativo orario stabilito dall'organo amministrativo,ed ad astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con i fini e con gli interessi della cooperativa;
ad accettare le quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa;
all'osservanza delle disposizioni dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,
ad instaurare rapporti mutualistici ,sotto pena di esclusione,con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati e di effettuare le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo i piani di lavoro predisposti dall'organo amministrativo.

Il socio,inoltre,ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio con lettera raccomandata ed essa ha effetto dopo 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In generale spettano ai soci il diritto di voto,il diritto ai dividendi ed ai ristorni,il diritto di recesso e di controllo degli amministratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.In particolare i soci,che non partecipano all'amministrazione ,ai sensi dell'art.2476,2° comma ,hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare,anche tramite professionisti di loro fiducia,i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Il socio che intende procedere alla consultazione deve avanzare richiesta scritta all'organo amministrativo,il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta comunicandola tempestivamente al richiedente.I diritti inerenti all'esame dei libri di cui ai commi precedenti, non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART 11 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO COOPERATORE.

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,cessione della quota,fallimento e per morte del socio.In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno del verificarsi di tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata.

ART. 12 - RECESSO

Oltre che nei casi di recesso legale previsti dall'art.2473 c.c.,il recesso convenzionale compete al il socio:

- a)** che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b)** che non si trovi più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali anche in via temporanea ;
- c)** il cui rapporto di lavoro, se subordinato, sia stato risolto per giustificato motivo oggettivo, e per quanto disposto all'art. 13 punto 5, lett. c) del presente statuto;
- d)** il cui rapporto di lavoro, se diverse da quello subordinato, sia stato risolto con comunicazione da parte della cooperativa;
- e)** in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da parte della cooperativa;
- f)** il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che di tipo diverso, sia cessato per recesso del lavoratore.
- g)** Che non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o alla trasformazione della cooperativa in altro tipo di società ,alla sua fusione o scissione,alla revoca dello stato di liquidazione,al trasferimento della sede in altro comune,alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto o alla modifica della clausola arbitrale di cui all'art.44 del presente statuto;
- h)** che non ha consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- i)** per il trasferimento della residenza del socio in un comune diverso da quello in cui la cooperativa svolge la sua attività;
- l)** per la cessazione dell'attività della cooperativa nel comune in cui il socio ha la sua residenza o dell'appalto in cui era impiegato il socio;
- m)** nel caso previsto all'ultimo comma dell'art.2 del presente statuto.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

L'intenzione del socio di voler esercitare il diritto di recesso nei casi previsti al punto g) del presente articolo dovrà essere comunicata all'organo amministrativo per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese delle delibera che legittima il diritto di recesso,se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere nel registro delle imprese esso è esercitato entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza da parte del socio.

Il diritto di recesso in ogni caso non può essere esercitato prima che siano decorsi novanta giorni dalla data di costituzione.

L'organo amministrativo deve esaminare la domanda di recesso

entro sessanta giorni dalla ricezione, per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Fatto salvo quanto previsto dall'art.12 lett. c), d) ed e) in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolverà di diritto a far data dalla delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

ART. 13 ESCLUSIONE

L'esclusione deve essere pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio che:

- 1) non abbia versato interamente la quota sociale sottoscritta e richiamata;
- 2) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per partecipare al conseguimento dello scopo sociale;
- 3) che sia stato interdetto, dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- 4) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali o venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 7;
- 5) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a) per mutuo consenso;
 - b) per dimissioni o per recesso contrattuale da parte del lavoratore;
 - c) per perdita dell'appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione o passaggio diretto presso il subentrante appaltatore;
 - d) per mancato superamento del periodo di prova;
- 6) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- 7) si sia venuto a trovare in una delle condizioni di sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o risulti inhabilitato a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- 8) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dalla legge e dal contratto sociale, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- 9) senza giustificato motivo si renda moroso nei pagamenti;

- di eventuali debiti contratti verso la cooperativa;
- 10) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.7 del presente statuto senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- 11) che in relazione all'ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
- 12) il cui ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello subordinato, sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento contrattuale da parte del lavoratore;
- 13) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa;
- 14) che si dichiara indisponibile a intraprendere rapporti mutualistici su invito della cooperativa o non intende sottoscrivere l'ulteriore rapporto di lavoro.

Nel caso di cui al punto 1) l'esclusione non può aver luogo se non trascorso un mese dalla diffida ad adempiere. Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'organo amministrativo ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti 5), 11) e 12), in caso di esclusione l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione.

ART. 14 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie potranno essere demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'articolo 44 del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 15 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE.-

La liquidazione della partecipazione sociale comprende il va-

lore nominale della quota sociale , aumentata degli importi ad essa eventualmente attribuiti a titolo di rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 29 del presente statuto ed eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili a capitale. In ogni caso la liquidazione non comprende il rimborso del sopraprezzo.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore , diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento e per le quote assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

I soci, receduti o esclusi, avranno, altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei Conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto a titolo di liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi ed i legatari del socio defunto.

ART. 16 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e se, sono più di uno, nominano un rappresentante comune. Diversamente conseguono il diritto al rimborso delle quote effettivamente versate ed eventualmente attribuite nonchè al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle quote, atto notorio dal quale risultino gli aventi causa e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 17 - PRESCRIZIONE DEL DIRITTIO AL RIMBORSO.

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi e gli eredi del socio lavoratore deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo ad una apposita riserva indivisibile. La cooperativa potrà compensare il debito derivante dal rimborso della quota o dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso di prestiti con il credito derivante da penali o da risarcimento danni .

ART. 18 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV °

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ART. 19 - SOCI FINANZIATORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III° del presente Statuto, qualora vengano costituiti, con deliberazione di assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art.4 della legge n.59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto sociale, possono essere ammessi nella Cooperativa soci denominati **"SOCI SOVVENTORI"**, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali dell'impresa nonché, qualora la cooperativa abbia adottato procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, emettere azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59/92.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che giuridiche.

L'aspirante socio sovventore dovrà presentare all'organo amministrativo apposita domanda scritta contenente:

- l'indicazione delle generalità ovvero se trattasi di persona giuridica l'indicazione della denominazione sociale e della sede;
- il numero delle azioni che intende sottoscrivere;
- l'impegno ad attenersi al presente statuto, alle deliberazioni ed ai regolamenti adottati dagli organi sociali.

Il socio sovventore può recedere allorquando si verifichi uno dei casi previsti dall'art.2437 c.c.. Inoltre il socio sovventore spetta il diritto di recesso qualora sia decorso l'eventuale termine temporale minimo definito dall'assemblea in sede di emissione di azioni.

L'esercizio del recesso e la liquidazione delle azioni sono regolati dagli articoli 2526 e 2529 c.c.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto ma non le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento. Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato in conformità alla normativa vigente in materia da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei Soci.

ART. 20 CONFERIMENTO E AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore non inferiore ad euro

25,00 (venticinque/00) e non superiore ad euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

ART. 21 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DI SOVVENZIONE

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare il proposto acquirente e l'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente, indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicare altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

ART. 22 TASSO DI REMUNERAZIONE

Il Tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori potrà essere maggiorato rispetto a quello dei soci cooperatori nella misura massima consentita dalla legge.

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura di due punti percentuali in più rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci. A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali. La predetta remunerazione delle azioni deve essere corrisposta anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

ART. 23 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI FINANZIATORI.

Fatte salve specifiche disposizioni di legge o di statuto, a ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro tale limite, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci sovventori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di

un numero maggiore di amministratori o sindaci, purchè non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni del socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale a favore dei soci sovventori, sia della quota parte di riserve divisibili.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire ai sensi degli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ.

ART. 24 - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti non soci della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dalla legge.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, saranno determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione

può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

ART. 25 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dall'organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

ART. 26 - STRUMENTI DI DEBITO

Con deliberazione dell'Assemblea la Cooperativa ai sensi dell'art.2526 c.c. può emettere titoli di debito nonchè strumenti privi di diritti di amministrazione ad investitori qualificati o istituzionali quali quelli costituiti ai sensi della legge n.49/1985.

In tal caso con regolamento approvato dalla stessa assemblea sono stabiliti:l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;le modalità di circolazione;i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo Amministrativo ai fini della collocazione dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del c.c. in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V°

PATRIMONIO SOCIALE ESERCIZIO E BILANCIO

ART. 27 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:

1. dai conferimenti dei soci cooperatori e rappresentato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo stabilito dalla legge ;

dai conferimenti dei soci sovventori rappresentato da azioni nominative, ciascuna del valore nominale ciascuna non inferiore né superiore al limite minimo e massimo stabilito dalla legge, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento o aziendale, di cui all'articolo 5 del presente statuto;

dai conferimenti di soci o di terzi rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna non inferiore né superiore al limite minimo e massimo stabilito dalla legge; dal valore degli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 26 ;

b) dalla riserva legale indivisibile formata dalle quote delle eccedenze attive di cui al successivo articolo 29 e con il valore delle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;

c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo delle quote sociali ;

d) dalla riserva straordinaria ;

e) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, costituita dall'assemblea e/o prevista per legge;

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci ne rispondono nel limite del capitale sottoscritto ed eventualmente assegnato.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite, in qualunque forma, tra i soci né durante la vita sociale né all'atto del suo scioglimento.

ART. 28 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo, oltre a quanto disposto dall'art.2429-bis c.c. deve illustrare l'andamento delle attività anche nei suoi riflessi sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la cooperativa opera, dei soci e della comunità tutta, nonché i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche. Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione l'organo amministrativo illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci ed il loro recesso.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In questo caso l'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario l'utilizzo del maggior termine fino a centottanta giorni.

L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 29 RISTORNI E DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare a favore dei soci, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, qualora lo consentono le risultanze dell'attività mutualistica. L'assemblea che approva il bilancio, opererà la ratifica dello stanziamento dei ristorni operato dall'organo amministrativo deliberando sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità della prestazione lavorativa al fine di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni. L'assemblea può deliberare di retribuire i ristorni in forma diretta assegnando somme di denaro o in forma indiretta mediante aumento proporzionale delle rispettive quote sottoscritte e versate. Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attività del prestito sociale.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'avanzo di esercizio destinandolo:

A) una quota a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, qualunque sia l'ammontare del fondo;

B) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 59/92, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

C) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:

ai soci Cooperatori in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti.

D) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti e alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 59/92e e comunque sempre nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

E) una eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari diversi dalle azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa;

F) una eventuale quota destinata ai soci a titolo di ristorno nel caso che l'organo amministrativo non l'abbia appostata al conto economico, sempre nei limiti e secondo le modalità di legge;

G) un'eventuale quota ai fondi di cui al punto e) del precedente articolo 27;

H) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge di cui ai punti A)) e B) del presente articolo necessarie per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta **alle riserve indivisibili**.

L'assemblea può inoltre deliberare che gli eventuali dividendi ai soci siano trattenuti dalla cooperativa e accreditati per ciascuno di essi in conto nuove quote sociali.-

TITOLO VI°
GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 30 SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema di amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi :

- A) l'assemblea dei soci;**
- B) l'organo amministrativo;**
- C) il collegio sindacale, se nominato;**

A) - ASSEMBLEA

ART. 31 ASSEMBLEA

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea è l'organo sovrano della cooperativa e le sue deliberazioni adottate in conformità dello statuto, della legge e dei regolamenti, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria a norma di legge, viene convocata presso la sede sociale salvo diversa deliberazione, dall'organo amministrativo mediante avviso contenente :
- l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purchè nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la

prima, secondo le seguenti modalità alternative fra loro:

- 1) avviso affisso nei locali sociali ;
- 2) comunicato ai soci o agli altri aventi diritto ,con mezzi idonei allo scopo quali raccomandata a mano o telefax, posta elettronica o altri mezzi similari che garantiscano l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci o a mezzo raccomandata con le stesse modalità e termini.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel comma precedente , usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee. In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto dall'art.28 del presente statuto, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo amministrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.

ART. 32 - ASSEMBLEA ORDINARIA COMPETENZE.

L'assemblea ordinaria;

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione dell'organo amministrativo e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
- 2) determina il periodo di durata del mandato e predetermina il numero dei componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) determina la misura dei compensi da corrisponderli agli amministratori per la loro attività collegiale; determina un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolare cariche;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, designa tra

questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;

5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex art. 2409 quater del codice civile, e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;

6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis;

7) approva i regolamenti previsti dall'art. 47 del presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria nonché i regolamenti previsti dall'art.6, comma 1 della legge 142 del 2001;

8) delibera sulla domanda di ammissione dell'aspirante socio non accolta dall'organo amministrativo, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato;

9) delibera, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia;

10) delibera la ratifica dei ristorni o di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, o la quota degli utili da destinare a ristorno ai sensi del punto d) del precedente art.29;

11) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;

12) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal presente statuto;

13) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

14) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa;

L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 33 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA.-

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare a norma dell'art.2365 c.c. sulle modificazioni dello statuto (ivi comprese quelle riguardanti le clausole di cui all'articolo 2514 del codice civile,) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle materie espressamente riservate dalla legge e dal presente statuto

alla competenza dell'organo amministrativo .

ART. 34 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci;
 - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.
- Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei tre quinti dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 35 - INTERVENTO - VOTAZIONI - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto di intervenire tutti i soci iscritti nel relativo libro. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci finanziatori da almeno 90 giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci finanziatori ed i soci iscritti nella categoria speciale .Ogni socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare delle quote possedute.

Ciascun socio finanziatore avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento.

Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

I soci che abbiano diritto di intervenire , che per qualsiasi motivo, non possono presenziare ai lavori dell'assemblea,hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma avente diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate agli atti sociali.

Le associazioni di rappresentanza territoriali del movimento cooperativo cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa,ma potranno avvenire per acclamazione.Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano,salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

ART.36 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA .

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dall'Amministratore Unico. La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio. Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART. 37 - ASSEMBLEA SPECIALE PER I POSSESSORI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile;
- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relative;
- 5) sulle controversie con la cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri dei soci ed il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere

all'assemblea della cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.

B) - ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 38 - NOMINA - COMPOSIZIONE DURATA METODO .

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione costituito da un numero dispari di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) eletti dall'Assemblea previa predeterminazione del numero da eleggere. I componenti del Consiglio, oltre che scelti fra i Soci anche sovventori, possono essere scelti anche tra soggetti non soci purchè la maggioranza del Consiglio sia scelta tra i soci Cooperatori.

I componenti l'organo amministrativo sono sempre rieleggibi-

li e restano in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Le decisioni del Consiglio sono sempre adottate in forma collegiale. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea.

Il consiglio, quando a ciò non provvede l'assemblea, elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente. Il consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al precedente comma, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono all'organo amministrativo e al collegio sindacale, con la periodicità di novanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono comunque tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 39 - COMPETENZA E RIUNIONI

All'organo amministrativo è affidata la gestione della società e a tal fine è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente. L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga

la maggioranza degli amministratori in carica.

L'organo amministrativo, delibera validamente, sempre in forma collegiale con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le votazioni sono palesi.

Agli amministratori oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni potrà essere assegnata una indennità annua complessiva che verrà determinata dall'assemblea all'atto della nomina. Agli stessi potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa. Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni dell'organo amministrativo che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

ART. 40 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI.

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c.c. purchè la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono in contemporanea con quelli in carica.

ART. 41 POTERI DI RAPPRESENTANZA

La rappresentanza e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione al vicepresidente ed agli amministratori, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a partecipare agli appalti pubblici, riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rila-

sciandone liberatorie quietanze.

Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonchè, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

C) - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART. 42 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art.2543,comma 1° c.c. la nomina del collegio sindacale è obbligatoria. Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea anche se non obbligatorio, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti,in caso di decadenza o rinuncia di uno effettivo sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge.

Il Presidente del collegio sindacale è designato dall'assemblea.I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. . Qualora la assemblea stabilisca che i sindaci debbono essere remunerati, il compenso deve essere fissato prima della nomina e per tutta la durata della carica.

ART. 43 COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo , amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento .

Il Collegio esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I sindaci devono assistere alle adunanze delle Assemblee dei Soci ,alle adunanze dell'organo amministrativo. La decadenza ha luogo anche nel

caso in cui non si partecipi senza giustificato motivo a due riunioni. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi i fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico così come disposto dall'art.2 legge 59/92

Dovranno inoltre documentare la condizione di prevalenza evidenziando i parametri contabili ai sensi dell'art. 2513 c.c. I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

ART. 44 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la cooperativa, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci se nominati ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno devolute alla cognizione di arbitri riuniti secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.n.5/03 nominati con le modalità previste dal presente articolo salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Gli arbitri sono in numero di :

uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 500,00(cinquecento/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

tre arbitri per le altre controversie. Gli arbitri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente dal Presidente del Consiglio Notarile del distretto nel cui ambito ha sede la cooperativa. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale della circoscrizione in ha sede la cooperativa. La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla

cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra i soci è comunicata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art.35 comma 1 del D.lgs.n.5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art.36 del D.Lgs. n.5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.35, comma 2, D.Lgs. n.5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano al momento della costituzione le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi in ogni caso devono fissare una apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione dell'attività sociale. Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci e con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti e dissenzienti possono entro i successivi novanta giorni esercitare il diritto di recesso.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

Il Collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

TITOLO VII °

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART.45 SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste ai numeri 1) 2) 3) 5) 6) 7) dell'art.2484 c.c , nonchè nei seguenti casi:

a) per la perdita del capitale sociale ex art.2545-duodecies c.c. ;

b) per la riduzione del numero dei soci al di sotto di quello legale se non viene reintegrato nel termine massimo di un anno;

c) per atto dell'autorità di vigilanza ex art.2545 septies c.c.;

d) per provvedimento dell'autorità che ordina la liquidazione coatta amministrativa ex art.2545-terdecies c.c.

L'assemblea delibera ed accerta lo scioglimento nei casi in cui tale accertamento non compete all'organo amministrativo.-

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto disporrà in merito a:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori ;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, salvo i seguenti, che dovranno comunque essere approvati dall'assemblea:

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 46 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE

Dichiarato lo scioglimento, il patrimonio sociale che risulterà dall'attività di liquidazione sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art.2514 lettera d) c.c., dedotti nell'ordine:

a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;

- b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- c) il rimborso delle quote versate dai soci operatori i, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
- d) la parziale assegnazione ai possessori di strumenti finanziari, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito dall'assemblea dei soci lavoratori, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

ART. 47 REGOLAMENTI

Il funzionamento tecnico amministrativo della Cooperativa, nonché i rapporti e le modalità di versamento da parte dei soci ordinari e Sovventori, la prestazione professionale ed il trattamento economico dei soci d'opera, l'utilizzo dei soci volontari e svantaggiati saranno disciplinati da appositi regolamenti interni da redigersi da parte del Consiglio e da approvarsi dall'Assemblea dei soci. Anche per la raccolta del risparmio tra Soci dovrà redigersi apposito regolamento interno.

ART. 48 PRINCIPI DI MUTUALITA - NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Alla cooperativa che si prefigge il conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile è fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

distribuire le riserve fra i soci né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento;

In caso di scioglimento e messa in liquidazione l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo la procedura di cui al precedente articolo 46. Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto agli artt. 27 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci operatori), 29 (destinazione dell'utile) e 46 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate. La soppressione delle clausole di cui all'art. 2514 c.c. dovrà essere fatta con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Per quanto non è regolato nel presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla

cooperazione di cui alla legge 142/2001, di cui al al D.Lgs.
17 gennaio 2003, n.6.

F.to: Agnello Giancarlo; Falsone Isabella; Pittari Calogero;
Maria Luisa Ilardi;

Alessandro Marino Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del do-
cumento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del
D. Lgs n° 82 del 7 marzo 2005 che si trasmette in termini u-
tili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.